



Comune di Agliè

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N° 20/2020
DEL 03 MAGGIO 2020

OGGETTO : REVOCA ORDINANZE SINDACALI N. 13 DEL 21/03/2020 - N. 15 DEL 24/03/2020 - N. 18 DEL 03/04/2020

Il giorno tre del mese di maggio dell'anno , dalla Residenza Municipale :

IL SINDACO

Premesso che:

Con Ordinanza n 13 del 21/03/2020, avente ad oggetto “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CHIUSURA CIMITERO COMUNALE”, era stata disposta la chiusura del cimitero comunale.

Con Ordinanza n.15 del 24/023/2020, avente ad oggetto “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CHIUSURA DISTRIBUTORE ACQUA DI PIAZZA POGGIONETTO” era stata disposta la chiusura del distributore automatico di acqua sito in piazza Poggionetto.

Con Ordinanza n.18 del 03/04/2020, avente ad oggetto “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. PRESCRIZIONI ALLA POPOLAZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA-OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINA”, era stato disposto l'obbligo di utilizzo della mascherina in tutti i luoghi pubblici e luoghi privati aperti al pubblico.

Preso atto del DPCM del 26 aprile 2020 con il quale il Governo ha adottato nuove misure da applicarsi su tutto il territorio nazionale per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, dando inizio alla cosiddetta “Fase 2”.

Preso atto, altresì, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 50 del 2 maggio 2020, tramite il quale sono state adottate ulteriori misure attuative per la gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 da applicarsi su tutto il territorio regionale.

Considerato che i predetti atti, alla luce del miglioramento della situazione sanitaria in corso, hanno consentito una maggiore possibilità di spostamenti da parte dei cittadini.

Dato atto che questo Comune, con le ordinanze citate in oggetto, aveva ritenuto opportuno, ai fini della tutela della salute della cittadinanza nella fase acuta dell'emergenza, adottare ulteriori misure restrittive rispetto a quelle adottate a livello nazionale e regionale.

Ritenuto, tuttavia, che, allo stato, tali misure restrittive debbano essere revocate allo scopo di consentire ai cittadini un graduale ritorno alla normalità, pur nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 2 maggio 2020 e dal DPCM 26 aprile 2020, art. 2, commi 2 e 3

Richiamato l'art 2, commi 2 e 3, DPCM del 26 aprile 2020 che testualmente recita:

“2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus covid-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che favoriscano confort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.

Richiamato l'art. 54, comma 4, Dlgs 267/2000

DISPONE

La revoca delle ordinanze n. 13 del 21/03/2020 – n. 15 del 24/03/2020 – n. 18 del 03/04/2020 a decorrere dalla pubblicazione del presente atto e, per l'effetto,

ORDINA

La riapertura al pubblico del Cimitero Comunale e del distributore di acqua di piazza Poggionetto a far tempo dalle ore 8.00 del 4 maggio 2020.

RACCOMANDA

L'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, DPCM del 26 aprile 2020, nonché il distanziamento fra le persone di almeno un metro e il divieto di assembramento.

DISPONE

Che il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web comunale e che sia trasmesso alla Stazione dei Carabinieri di Agliè e alla Protezione civile locale e alla Prefettura U.T.G. di Torino.

AVVISA

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine di 60 giorni o innanzi al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

Agliè (TO), lì 03 maggio 2020

IL SINDACO
firmato digitalmente
Ing. Marco SUCCIO